



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **N. 130 del 6 febbraio 2024**

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, COLAROSSO, CAPOLEI,  
SIMEONI, NERI e TRIPODI**

***PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE CASE  
E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI E DEI CIMITERI STORICI DEL LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I – II – IX

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

***“PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE CASE E STUDI  
DELLE PERSONE ILLUSTRI E DEI CIMITERI STORICI DEL LAZIO”***

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:  
Cosmo Mitrano  
Data: 05/02/2024 10:51:47

Firmato digitalmente da:  
Roberta Della Casa  
Data: 05/02/2024 11:19:32

Firmato digitalmente da:  
Marco Colarossi  
Data: 05/02/2024 12:09:26

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei  
Data: 05/02/2024 12:27:30

Firmato digitalmente da:  
Nazzareno Neri  
Data: 05/02/2024 14:23:39

Firmato digitalmente da:  
Giorgio Simeoni  
Data: 05/02/2024 13:24:10

Firmato digitalmente da:  
Orlando Tripodi  
Data: 05/02/2024 14:50:08

## RELAZIONE

La presente proposta di legge intende promuovere la valorizzazione e riconoscimento delle case e studi delle persone illustri e dei cimiteri storici della nostra regione. Le Case e Studi delle persone illustri sono luoghi misti, rilevatori della poetica e del gusto ove gli oggetti sono medium interpretativi della storia personale e collettiva del tempo di una vita, veri archivi che testimoniano la vita personale e la civiltà di un'epoca, al contempo, nella fusione di arte e vita. Si tratta di luoghi del pensiero e della creazione, condizioni dello spirito e della mente riflesse sull'*habitat* in cui l'abitazione esterna riflette quella interiore, prolungando il corpo dell'illustre nel corpo della casa e dello studio in un rapporto osmotico. Nel Lazio ci sono tante realtà che, nella loro forma, più o meno ibride, rappresentano case museo, studi e archivi illustri: artisti, letterati, musicisti e cantanti, cineasti, inventori e scienziati, collezionisti, politici, eroi, sacerdoti e famiglie prevalentemente vissuti nel XIX e XX secolo e Duemila. A questi si uniscono luoghi che raccontano un evento specifico come eccidi nazifascisti e le dimore storiche che raccontano la vita di famiglie di un determinato ceto sociale e periodo storico, fondate esclusivamente sulla filosofia dell'abitare. Nel presente progetto di legge si mira quindi alla creazione di una costellazione di pianeti riconosciuti da una medesima legittimazione di prestigio, Case e studi delle persone illustri della nostra regione, e uniti in un'unica rete nel rispetto di caratteristiche eterogenee e differenti, ma coesi dalla filosofia dell'abitare e del lavorare, del pensiero, della creatività e della loro memoria che potrebbero essere interpretati e narrati attraverso l'estensione della stessa casa, o studio, in paesaggi culturali che tocchino la storia, la cultura scientifica, l'arte, l'architettura, l'urbanistica, la natura circostante, la letteratura, la musica, il gusto, l'artigianato e gli aspetti sociali di ogni singolo individuo. Attraverso questa proposta, si propone anche di riconoscere i cimiteri storici e significativi del Lazio, quali elementi del patrimonio culturale regionale da salvaguardare e valorizzare come strumento di coesione e crescita culturale delle comunità di riferimento e di tutti i visitatori. I cimiteri riconosciuti sarebbero gli elementi di uno specifico percorso culturale che potrebbe essere allargato a comprendere altri luoghi della memoria significativi e comunque collegati all'interno di specifici percorsi turistico culturali.

La presente proposta di legge è costituita di articoli con i seguenti contenuti:

**l'articolo 1** – illustra le finalità della legge;

**l'articolo 2** – contiene le definizioni di “*case e studi delle persone illustri*” e di “*cimiteri storici*”;

**l'articolo 3** – disciplina il riconoscimento regionale delle Case e studi delle persone illustri del Lazio;

**l'articolo 4** – disciplina gli interventi di cui all'articolo 1;

**l'articolo 5** – prevede interventi a valorizzare l'opera dei personaggi illustri, nati e/o vissuti nel Lazio che hanno ricevuto un Premio Nobel;

**l'articolo 6** – prevede l'istituzione del “*Premio personaggio del Lazio*” a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito locale, per l'attività svolta sul territorio in campo sociale, economico, storico, artistico e culturale;

**l'articolo 7** – definisce le norme da abrogare;

**l'articolo 8** – disciplina il riconoscimento regionale dei Cimiteri storici del Lazio definendo i requisiti;

**l'articolo 9** – prevede interventi regionali per i Cimiteri storici del Lazio;

**l'articolo 10** – disciplina le forme di cooperazione sul territorio per attività di valorizzazione, divulgazione, studio e ricerca nonché per l'identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che comprendono temi di interesse culturale, storico, artistico, sociale e naturalistico, sviluppando anche passaggi culturali;

**l'articolo 11** – disciplina l'approvazione da parte della Giunta di un Piano annuale per la promozione e valorizzazione delle Case e studi delle personalità illustri del Lazio e dei Cimiteri storici del Lazio;

**l'articolo 12** – definisce una Banca dati e guide come strumento per diffondere le attività organizzate e promuovere e valorizzare le rispettive realtà. Vengono inoltre definiti i contenuti;

**l'articolo 13** – definisce nell'ambito dei contributi previsti dalla presente legge il rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

**l'articolo 14** – disciplina la disposizione finanziaria. La somma di Euro 300.000,00 messa a disposizione dalla presente legge è tesa alla valorizzazione e il riconoscimento, anche per finalità turistiche:

a) delle Case e studi delle persone illustri del Lazio, riconoscendone il valore di patrimonio culturale e luogo di cultura, in quanto strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con la loro attività intellettuale e artistica;

b) dei Cimiteri storici del Lazio, intesi quale patrimonio culturale e luogo di cultura, parte integrante dell'identità culturale della Regione ed elemento di memoria storica e collettiva, in armonia con quanto convenuto nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133.

**l'articolo 15** – disciplina l'entrata in vigore della legge.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Al fine di promuovere e valorizzazione il patrimonio culturale esistente nel territorio regionale e i servizi culturali regionali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini, la Regione, in linea con i principi di cui all'articolo 9, comma 2, dello Statuto e nel rispetto delle proprie competenze costituzionalmente riconosciute, promuove, in conformità al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge regionale 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale) e successive modifiche, la valorizzazione e il riconoscimento, anche per finalità turistiche:

- a) delle Case e studi delle persone illustri del Lazio, riconoscendone il valore di patrimonio culturale e luogo di cultura, in quanto strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con la loro attività intellettuale e artistica;
- b) dei Cimiteri storici del Lazio, intesi quale patrimonio culturale e luogo di cultura, parte integrante dell'identità culturale della Regione ed elemento di memoria storica e collettiva, in armonia con quanto convenuto nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con la legge 1° ottobre 2020, n. 133.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) Case e studi delle persone illustri del Lazio, le strutture nelle quali hanno vissuto oppure svolto la propria attività importanti personaggi del mondo della storia, della cultura, delle arti, della politica, della scienza e della spiritualità o che, per le relative caratteristiche, sono prioritariamente e totalmente dedicate alla promozione dei medesimi personaggi;
- b) Cimiteri storici del Lazio, i luoghi di sepoltura situati nei comuni della Regione, collegati a importanti e significativi eventi o avvenimenti storici.

## CAPO II

### CASE E STUDI DELLE PERSONE ILLUSTRI DEL LAZIO

#### Art. 3

*(Riconoscimento regionale delle Case e studi delle persone illustri del Lazio)*

1. La Regione riconosce quali Case e studi delle persone illustri del Lazio, le strutture che ne facciano richiesta, situate nel territorio della Regione, in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:

- a) essere in grado di rappresentare la vita, le tradizioni e i valori del personaggio illustre che vi ha abitato o svolto la propria attività, nella sua dimensione pubblica o privata o ha avuto, in casi particolare, la propria formazione specialistica;
- b) avere le caratteristiche di museo monografico;
- c) svolgere attività per la conoscenza dell'opera e del personaggio al quale la Casa e studio della persona illustre del Lazio è intitolata;
- d) offrire l'apertura al pubblico, su appuntamento, per almeno sessanta giorni all'anno, anche non continuativi;
- e) avere una gestione economica e finanziaria, debitamente documentata, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, e presentare una relazione annuale sull'attività svolta.

2. Nel Piano di cui all'articolo 11 sono definiti gli eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli di cui al comma 1, i criteri per ottenere il riconoscimento e le relative modalità nonché le cause di perdita del riconoscimento e le modalità con le quali monitorare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 ai fini del medesimo riconoscimento.

**Art. 4**

*(Interventi per le Case e studi delle persone illustri del Lazio)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) gestione sostenibile delle Case e studi delle persone illustri del Lazio;
- b) salvaguardia e valorizzazione delle Case e studi delle persone illustri del Lazio attraverso, in particolare, le seguenti attività:
  - 1) fruizione pubblica e la comunicazione;
  - 2) catalogazione e analisi;
  - 3) interventi di conservazione e restauro;
  - 4) mostre e programmi culturali;
  - 5) progetti digitali e multimediali;
  - 6) progetti di residenze per artisti e ricercatori;
  - 7) educazione al patrimonio culturale;
  - 8) accessibilità, visibilità, adattabilità, interna ed esterna;
  - 9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
  - 10) promozione del turismo culturale;
  - 11) progetti narrativi che vertano sulla struttura e le eventuali collezioni;
  - 12) progetti di *smart tourism*.

## **Art. 5**

*(Promozione dei personaggi assegnatari di Premi Nobel)*

1. La Regione promuove interventi e progetti per una stabile valorizzazione nel tempo dell'opera dei personaggi illustri, nati e/o vissuti nella Regione, che hanno ricevuto un Premio Nobel, per contribuire a favorirne una più approfondita conoscenza nelle giovani generazioni, anche nell'ambito di un turismo culturale.
2. Gli interventi e i progetti di cui al comma 1 sono destinati a sostenere una stabile salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale, connesso al personaggio di cui al comma 1 nonché a favorirne l'accessibilità.
3. La Regione si impegna, altresì, a valutare l'acquisto di opere, oggetti e collezioni connessi al personaggio di cui al comma 1, per aumentare la forza di attrazione dei luoghi nei quali lo stesso ha vissuto, anche ai fini dello sviluppo di un turismo culturale.
4. La Regione promuove e sostiene progetti in collaborazione con gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, al fine di fornire, alle nuove generazioni, un'appropriata conoscenza della rilevanza del personaggio di cui al comma 1 e per approfondirne il pensiero e le opere.
5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione gli interventi e i progetti di cui ai commi 1 e 4 e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione degli stessi nonché per gli acquisti previsti al comma 3.

**Art. 6**  
*(Premio Personaggio del Lazio)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 9, dello Statuto, il Presidente del Consiglio regionale, al fine di valorizzare la storia dei territori dei comuni della Regione e incentivarne una più approfondita conoscenza nelle giovani generazioni, attribuisce il premio Personaggio del Lazio a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito locale, per l'attività svolta sul territorio in campo sociale, economico, storico, artistico e culturale.
2. Il premio Personaggio del Lazio è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale su proposta avanzata dal comune interessato secondo le modalità di cui al comma 3.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce, in particolare, le caratteristiche del premio Personaggio del Lazio, i criteri di selezione per l'aggiudicazione dello stesso, con le eventuali priorità, e le modalità per la presentazione delle proposte da parte dei comuni.
4. Il Consiglio regionale istituisce, nel proprio sito istituzionale, una apposita sezione dedicata ai personaggi ai quali è stato conferito il premio Personaggio del Lazio, distinta per comuni, e ne cura la manutenzione e implementazione.

**Art. 7**  
*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 24/2019;
- b) l'articolo 19 della l.r. 24/2019.

### **CAPO III**

## **CIMITERI STORICI DEL LAZIO**

#### **Art. 8**

*(Riconoscimento regionale dei Cimiteri storici del Lazio)*

1. La Regione riconosce Cimiteri storici del Lazio, i luoghi di sepoltura in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:

- a) presenza di beni e edifici che attestino il rilevante significato storico o la valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;
- b) raccogliere e curare atti e/o documenti che testimonino la conoscenza e rilevanza storica del luogo;
- c) offrire, su appuntamento, un calendario di visite guidate al pubblico;
- d) predisporre una relazione annuale sull'attività svolta dal comune territorialmente competente per valorizzare e salvaguardare il luogo e diffonderne la conoscenza.

2. Nel Piano di cui all'articolo 11 sono definiti gli eventuali ulteriori requisiti oltre a quelli di cui al comma 1, i criteri per ottenere il riconoscimento e le relative modalità nonché le cause di perdita del riconoscimento e le modalità con le quali monitorare, anche a campione, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 ai fini del medesimo riconoscimento.

## **Art. 9**

### *(Interventi regionali per i Cimiteri storici del Lazio)*

1. La Regione riconosce quali Cimiteri storici del Lazio, le strutture che ne facciano richiesta, situate nel territorio della Regione, in possesso, in particolare, dei seguenti requisiti:
  - a) gestione sostenibile dei Cimiteri storici del Lazio;
  - b) valorizzazione dei Cimiteri storici del Lazio attraverso, in particolare, i seguenti interventi:
    - 1) salvaguardia e valorizzazione;
    - 2) fruizione pubblica e accessibilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità fisica, sensoriale o cognitiva;
    - 3) catalogazione e studio;
    - 4) conservazione e restauro;
    - 5) mostre e programmi culturali;
    - 6) progetti d'informazione, comunicazione, conoscenza, anche in formato digitale e multimediale;
    - 7) sviluppo di itinerari e percorsi storico-culturali;
    - 8) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo *smart tourism* e al turismo dolce e sostenibile;
    - 9) progetti per la creazione di una Rete tra i Cimiteri storici anche di altre Regioni.
2. La Regione promuove, altresì, intese con le amministrazioni statali competenti al fine di attivare forme di collaborazione per inserire i Cimiteri di guerra e i Cimiteri militari all'interno della sezione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b).

## CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

### **Art. 10**

*(Forme di cooperazione sul territorio)*

1. I gestori delle Case e studi delle persone illustri del Lazio e i comuni nel cui territorio sono situati Cimiteri storici del Lazio possono organizzare, anche con il contributo della Regione, forme di cooperazione sul territorio per attività di valorizzazione divulgazione, studio e ricerca nonché per l'identificazione e valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che comprendono temi di interesse culturale, storico, artistico, sociale e naturalistico, sviluppando anche paesaggi culturali.
2. Gli itinerari di cui al comma 1 possono essere articolati anche per ambito territoriale, anche attraverso l'adesione a circuiti di promozione e valorizzazione, secondo criteri e modalità definiti nel Piano di cui all'articolo 11.
3. I criteri e le modalità per la concessione del contributo della Regione alle forme di cooperazione di cui al comma 1 sono definiti nel Piano di cui all'articolo 11.

## **Art. 11**

*(Piano annuale per la promozione e valorizzazione delle Case e studi delle personalità illustri e dei Cimiteri storici del Lazio)*

1. La Giunta regionale, nei limiti delle autorizzazioni di spesa, approva con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, il Piano annuale per la promozione e valorizzazione delle Case e studi delle persone illustri e dei Cimiteri storici del Lazio, di seguito denominato Piano, anche tenendo conto della programmazione e degli interventi di cui alla l.r. 24/2019.
2. Il Piano individua, per l'anno di riferimento, in particolare:
  - a) i criteri e le modalità per ottenere il riconoscimento ai sensi degli articoli 3 e 8;
  - b) gli obiettivi da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento;
  - c) gli interventi da realizzare tra quelli di cui all'articolo 4 comma 1 e all'articolo 9 comma 1 con priorità per i progetti presentati dai soggetti gestori delle Case e studi delle persone illustri del Lazio e dai comuni nel cui territorio sono situati i Cimiteri storici del Lazio;
  - d) i soggetti destinatari dei contributi;
  - e) le modalità e i criteri per la concessione, mediante avvisi pubblici, dei contributi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera c);
  - f) i criteri e le modalità per la concessione del contributo della Regione alle forme di cooperazione di cui all'articolo 10, nonché per l'articolazione degli itinerari di cui al medesimo articolo 10, comma 2;
  - g) le risorse per la copertura finanziaria per gli interventi di cui alla lettera c) ammessi a contributo e per le forme di cooperazione di cui all'articolo 10;
  - h) gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
  - i) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
  - l) le modalità per il monitoraggio e il controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
  - m) le condizioni per l'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c), al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte delle comunità locali, la Regione favorisce, altresì, i progetti presentati dagli enti locali e quelli nei quali vi sia la compartecipazione degli stessi.
4. Il Piano può costituire parte integrante del Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 9 della l.r. 24/2019 e successive modifiche.

**Art. 12**  
*(Banca dati e guide)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi e interventi individuati nel Piano, la Regione istituisce sul proprio sito istituzionale una banca dati articolata in due sezioni:

- a) una sezione dedicata alle Case e studi delle persone illustri del Lazio;
- b) una sezione dedicata ai Cimiteri storici del Lazio.

2. La banca dati di cui al comma 1 contiene, nelle rispettive sezioni, la Guida delle Case e studi delle persone illustri del Lazio e la Guida dei Cimiteri storici del Lazio che, redatte e aggiornate dalla direzione regionale competente in materia, costituiscono uno strumento per diffondere le attività organizzate per promuovere e valorizzare le rispettive realtà. La banca contiene, altresì, itinerari e paesaggi culturali, narrativi e turistici volti a promuovere e valorizzare le Case e studi delle persone illustri del Lazio e i Cimiteri storici del Lazio.

3. La direzione regionale competente in materia cura la manutenzione e implementazione della banca di cui al comma 1 e può promuovere la pubblicazione e diffusione della Guide nel sito ufficiale della Regione dedicato al turismo nonché attraverso i Servizi di informazione e accoglienza turistica di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche, e i portali delle associazioni pro-loco previste all'articolo 15 della medesima l.r. 13/2007, ove costituite.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 13

*(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

**Art. 14**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'esercizio 2024-2025-2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività Culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024/2026, macroaggregato 104 - voce di spesa denominata " fondo regionale per la promozione, valorizzazione e riconoscimento delle case e studi delle persone illustri e cimiteri storici del Lazio" per € 300.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando missioni, programmi e capitoli come per legge.



**Art. 15**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.